

**Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (BUR n. 68/1993)  
(Novellazione)**

**PROROGA DI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3  
MAGGIO 1988, N. 24 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"**

**Articolo 1**

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1994.

## **SOMMARIO**

Articolo 1 ..... Errore: sorgente del riferimento non trovata